

Zurich Insurance Company Ltd
Sede a Zurigo - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v.
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese ISVAP il 3/1/08 al n. 2.00001
capogruppo del Gruppo Zurich Italia,
iscritto all'Albo Gruppi ISVAP il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. a norma art. 65 R.D.L. 29.4.1923 n. 966
Registro Commercio Zurigo n. CH-020.3.929.583-0
www.zurich.it



NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Art. 123 D. Lgs. 17.3.95 N. 175)

Gentile cliente,

ai sensi e per gli effetti dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 ed in conformità con quanto disposto dalle circolari Isvap n. 303 del 2 giugno 1997, n. 417/d del 28 settembre 2000 e n. 518/d del 21 novembre 2003, desideriamo farLe conoscere appieno le caratteristiche della polizza che ha sottoscritto e dei diritti/doveri che ne derivano.

La preghiamo pertanto di leggere con attenzione le indicazioni che seguono, contattando per qualsiasi chiarimento a riguardo l'Intermediario assicurativo Zurich che le ha proposto la polizza.

Le ricordiamo che le informazioni di seguito riportate hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali; infatti, per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni generali di assicurazione contenute in polizza.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Denominazione Sociale e Forma Giuridica della Società - Autorizzazione all'Esercizio delle Assicurazioni - Sede della Società

La Rappresentanza Generale per l'Italia della Zurich Insurance Company Ltd è la sede secondaria in Italia della società svizzera Zurich Insurance Company Ltd che ha sede legale in Zurigo, Mytenquai n. 2.

Il contratto viene stipulato con la Rappresentanza Generale per l'Italia che ha sede legale in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/4/1923 n. 966.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

• LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'Art. 122 del D. Lgs. N. 175/1995, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione delle norme imperative nazionali.

La nostra Compagnia propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

• RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD
Servizio Clienti
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono n. 0259662510 - Telefax n. 022662.2243
Indirizzo e-mail: clienti@zurich.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Servizio Tutela degli Utenti
Via Del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Qualora in corso di contratto dovessero intervenire variazioni nelle informazioni riguardanti l'impresa e i reclami, l'Impresa si impegna a fornire tempestivamente ogni necessaria precisazione in merito.

- **TERMINI DI PRESCRIZIONE DEL CONTRATTO**

I termini derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2592 c.c.

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AL CONTRATTO

- **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti con raccomandata A.R., almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Art. 1901, secondo comma c.c. Qualora ci sia stato un sinistro denunciato ed indennizzabile, al contraente persona fisica è riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro il termine di 60 giorni dall'avvenuto pagamento del sinistro.

- **PERIODI DI CARENZA CONTRATTUALE**

La garanzia decorre:

- dal momento in cui ha effetto l'assicurazione, per gli infortuni;
- dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le malattie;
- dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione dell'assicurazione purché dichiarati alla Compagnia all'atto stesso della stipulazione della polizza e salva diversa pattuizione;
- dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione, per le patologie varicose e per il parto.

Per l'aborto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante entro il termine di aspettativa di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante gli stessi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:

- dal giorno in cui aveva effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.

Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di validità di uno stesso contratto.

- **ARBITRATO**

Nel caso di controversie di natura medica, è Sua facoltà ricorrere ad un arbitro che, per Sua maggiore comodità, avrà sede nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla Sua residenza.

- **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E/O ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Abbiamo cercato di rendere le condizioni di polizza chiare e semplici, in particolare per quanto riguarda le esclusioni e le prestazioni.

La invitiamo pertanto a consultarle, ricontrollando il questionario sulle condizioni di salute da Lei compilato.

Le ricordiamo infatti che le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione stessa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.

Richiamiamo infine la Sua attenzione sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, nonché quelli relativi al recesso.